

## CONDIZIONI PARTICOLARI – TECNICHE

### **3030 - DANNI ALLE OPERE (NO PER GEOLOGO)**

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5 delle Condizioni Particolari di Assicurazione - Sezione II, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per:

- i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse;
- le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette;

purché dovuti ad errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di **Euro (50 % del massimale di polizza)** e con applicazione di uno scoperto minimo di **Euro (0,50 % del massimale di polizza)** e massimo di **Euro (1.50 % del massimale di polizza)**.

### **3030G (NEW) - DANNI ALLE OPERE (SOLO PER GEOLOGO cod.30950)**

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art.5 delle Condizioni particolari di Assicurazione - Sezione II, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per i danneggiamenti materiali subiti dalle opere progettate , a seguito di rovina totale o parziale per vizio del suolo e dopo la loro ultimazione, realizzate sulla base dei dati peritali forniti dall'Assicurato;

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di **Euro (50 % del massimale di polizza)** e con applicazione di uno scoperto minimo di **Euro (0,50 % del massimale di polizza)** e con il massimo di **Euro (1,50 % del massimale di polizza)**.

### **3032 - NORME URBANISTICHE - REGOLAMENTI EDILIZI**

A parziale deroga dell'Art. 5 lett. b) – Esclusioni, della Sezione II – Oggetto e limiti dell'assicurazione, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali arrecate a terzi consistenti unicamente nel mancato utilizzo delle opere progettate in conseguenza dell'involontario mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi. L'assicurazione non vale per le prestazioni dalle quali l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità.

Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di cui alla condizione particolare **INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ**, con uno scoperto minimo di **Euro (0,25 % del massimale di polizza)** e massimo di **Euro (1 % del massimale di polizza)**.

### **3033 - ALTRI PREGIUDIZI ECONOMICI**

L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per:

- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- mancato godimento di edifici adibiti a civile abitazione;

non derivanti da danneggiamenti materiali a cose, conseguenti a gravi difetti dell'opera, emersi dopo la sua ultimazione, dovuti ad errore di progettazione o difetto di assistenza/direzione dei

lavori, che rendano l'opera stessa inutilizzabile, anche parzialmente, per gli scopi ai quali era destinata.

L'opera si intende ultimata qualora, nel corso della validità del contratto, si verifichi una delle seguenti circostanze che determinino l'accettazione dell'opera stessa senza riserve da parte del committente:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- consegna anche provvisoria dell'opera al committente;
- uso dell'opera secondo destinazione.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di **Euro (20 % del massimale di polizza)** e con applicazione di uno scoperto minimo di **Euro (0,50 % del massimale di polizza)** e massimo di **Euro (1,50 % del massimale di polizza)**.

### **3034 - ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI**

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nello svolgimento delle seguenti attività accessorie agli incarichi di progettazione, assistenza/direzione dei lavori delle opere indicate **in polizza**:

rilievi geometrici, operazioni di estimo, contabilità lavori, assistenza e consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti dell'Assicurato in conseguenza:

- dell'irrogazione di sanzioni amministrative del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- di smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purchè non derivanti da furto, rapina o incendio.

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti:

- da prestazioni dalle quali l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità;
- da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di: finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari;
- da attività inerenti la sicurezza sul lavoro e la prevenzione incendio;
- dall'attività di gestione di patrimoni e consulenza organizzativa, dall'espletamento di incarichi giudiziari, arbitrali e peritali;
- da pretese avanzate dai committenti in relazione a violazioni di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni Particolari e particolari di polizza;
- dall'esercizio dell'attività di responsabile unico del procedimento o di supporto alla sua attività così come individuata dalla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;
- dal trattamento di dati personali e diffusione di dati e/o notizie in contrasto con la legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Per perdite patrimoniali si intendono i danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza (diretta od indiretta) di danni materiali o di danni corporali.

La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di **Euro (2 % del massimale di polizza)** per sinistro con il limite di **Euro (10 % del massimale di polizza)** per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del **10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00**

### **3035 - COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE (D.LGS. 494/1996)**

Premesso che l'Assicurato può assumere incarichi di coordinatore in materia di sicurezza e di salute sia durante la progettazione che durante la realizzazione di opere per le quali non è incaricato della progettazione e della assistenza/direzione dei lavori, percependo a tale titolo compensi che **non superano il 20%** del totale dei suoi compensi professionali, si conviene fra le parti che l'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile a lui derivante per danni corporali arrecati ai lavoratori dei cantieri temporanei o mobili, in relazione a tale sua attività.

### **3036 - ERRORI PREGRESSI**

L'assicurazione è altresì operante, sempreché la presente polizza non sostituisca altra in corso con la Società per il medesimo rischio, per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall'Assicurato nei tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione sempreché la richiesta di risarcimento:

- non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente assicurazione;
- venga presentata per la prima volta all'Assicurato decorsi sei mesi dalla data di effetto dell'assicurazione purché entro il periodo di efficacia della stessa;
- non consegua a fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che alla data di stipulazione della presente assicurazione erano noti al Contraente o ad uno o più Assicurati ovvero che potevano, da essi, ragionevolmente essere previsti (artt. 1892 e 1893 c.c.).

### **3037 - DANNI DA INQUINAMENTO (NO GEOLOGO)**

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6 delle Condizioni Particolari di Assicurazione - Sezione II, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone conseguenti a inquinamento provocato da errore di progettazione o di direzione dei lavori che determini crollo totale o parziale delle opere progettate o dirette o rotture degli impianti ad esse pertinenti.

Sono escluse dalla garanzia le opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale destinati alla depurazione di acque o di reflui od al trattamento di rifiuti (vedi allegato A al DPR 34/2000).

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di Lire 500.000.000 (pari ad Euro 258.228,45) per sinistro e per annuo assicurativo.

### **3050 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO/ SOCIETA' DI PROFESSIONISTI**

Si prende atto che lo studio tecnico/società di professionisti è formato dai seguenti professionisti:  
NOME QUALIFICA PROFESSIONALE

.....  
.....

.....  
Agli effetti della regolazione del premio nei termini di cui all'art. 9 della Sez. I, il Contraente è tenuto a comunicare il fatturato complessivo dello studio e dei professionisti associati per prestazioni professionali.